

Riciclaggio e indebita percezione di erogazioni pubbliche: un esempio pratico dei principali contenuti di un Mod.231

In diverse occasioni abbiamo affrontato l'argomento della profonda osmosi normativa intercorrente tra la Disciplina mutuata dal D.lgs. 231/2001 ed i reati di riciclaggio ed indebita percezione di erogazioni pubbliche. Nel presente contributo, proviamo a fornire un quadro di sintesi di quelli che potrebbero essere i principali contenuti di un ipotetico Modello Organizzativo e Gestionale 231, con specifico riferimento alla Parte Speciale in cui sono individuati i reati presupposto ipotizzabili, le aree aziendali di rischio e le funzioni coinvolte, le modalità di commissione dei reati, le procedure di controllo adottate e finalizzate alla riduzione dei rischi.

I reati presupposto di nostro interesse si rintracciano anzitutto nei seguenti articoli: art. 25-octies D.lgs. 231/2001 "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio" e che contempla le condotte illecite riconducibili all' Art. 648 c.p. Ricettazione, Art 648 bis c.p. Riciclaggio, Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, Art 648 ter 1 c.p. Autoriciclaggio; art. 24 D.lgs. 231/2001 "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture", in cui sono compresi gli illeciti ex Art. 316 bis c.p. Malversazione di erogazioni pubbliche, Art.316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche, Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

I destinatari di questo ipotetico Mod. 231 saranno i soggetti apicali che coinvolgono la responsabilità dell'ente; le persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale; i soggetti esterni, quali collaboratori, consulenti e professionisti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree sensibili, per conto o nell'interesse dell'ente.

L'art. 5, 1° comma del D.lgs. 231/2001 statuisce il criterio d'imputazione della responsabilità amministrativa in base al quale "L'ente è responsabile per reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio"; presupposto fondamentale per poter ritenere la persona giuridica responsabile è pertanto il riscontro di un rapporto di immedesimazione organica che si sostanzia nell'agire da parte del singolo non per sé stesso ma per l'ente.

Venendo alle aree di rischio, tra le attività sensibili nell'ambito delle quali verrebbero potenzialmente posti in essere i reati ex art. 24 del Decreto vi potrebbero rientrare: investimenti per la produzione e nella logistica; investimenti in ricerca ed innovazione tecnologica; formazione finanziata ed ogni altra attività caratterizzata da un comportamento fraudolento finalizzato all'acquisizione di finanziamenti a carico dei bilanci dello Stato, degli Enti Pubblici Territoriali e della Comunità Europea, al rilascio da parte di soggetti pubblici di licenze ed autorizzazioni ovvero alla emissione di provvedimenti relativi a gare.

Per quanto concerne invece le attività sensibili nell'ambito delle quali potrebbero potenzialmente essere commessi i reati ex art. 25-octies del Decreto, vi possono rientrare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: gestione delle attività e degli adempimenti connessi alla fiscalità ed al bilancio, a fronte del rischio di frode fiscale o falso in bilancio da parte di esponenti aziendali; gestione delle risorse finanziarie comprese le iniziative di sponsorizzazione volte alla raccolta di contributi, erogazioni liberali e donazioni; rapporti con i fornitori; processo di approvvigionamento di beni materiali, ai fini del reato di ricettazione, laddove membri incaricati dall'ente acquistino, nell'interesse di quest'ultimo ed a prezzi notevolmente inferiori rispetto ai costi di mercato, forniture oggetto di precedenti illeciti commessi dal fornitore o da terzi; prestazioni professionali, nella misura in cui un consulente pattuisce, con i soggetti incaricati, consulenze fittizie a fronte dell'annotazione, in contabilità, di fatture passive per operazioni inesistenti.

In virtù delle aree di rischio sopra rilevate, il Mod. 231 potrebbe prevedere i seguenti presidi di controllo. Il rischio di reati ex art. 24 del Decreto sarebbe mitigato attraverso le seguenti azioni: segregazione dei compiti nelle varie fasi di un procedimento volto all'acquisizione di erogazioni pubbliche (ES: redazione e presentazione della domanda; controllo della correttezza e veridicità della documentazione presentata; realizzazione dell'attività oggetto del finanziamento; rendicontazione); sottoscrizione della documentazione da soggetti dotati di idonea procura; segregazione dei compiti per gli acquisti di beni, servizi e consulenze (chi richiede la consulenza, chi la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione); scelta del fornitore di beni/servizi e consulenze mediante valutazione comparativa di più offerte e secondo criteri oggettivi di valutazione; strutturazione dei contratti/ lettere di incarico con i professionisti/consulenti includendo apposita informativa sulle norme etico – comportamentali seguite dall'ente.

I presidi di controllo per mitigare il rischio di reati ex art. 25-octies del Decreto potrebbero invece essere le seguenti: gestione delle donazioni e delle liberalità nel rispetto dei limiti di budget approvato; verifiche periodiche sulla tesoreria e monitoraggio del rispetto delle soglie di pagamento in contanti; mantenimento di adeguata tracciabilità di tutti i flussi finanziari ed implementazione di periodici controlli delle movimentazioni in entrata ed uscita; adeguata verificata della controparte, sia essa persona giuridica che fisica, per ciascun incasso o pagamento; implementazione di adeguato sistema di deleghe e procure che individua i soggetti cui sono attribuiti poteri in relazione alla gestione economico-finanziaria dell'ente.

Ruolo fondamentale viene naturalmente svolto dall'OdV, il quale: vigila sull'effettiva attuazione del Modello; controlla l'adeguatezza del Modello ai fini di prevenzione dei reati presupposto; verifica il mantenimento nel tempo dell'effettività e funzionalità del Modello; segue le azioni di aggiornamento del Modello; è destinatario di flussi informativi in entrata (indispensabili al fine di agevolare l'attività di vigilanza preventiva) ed in uscita (verso gli organi di direzione dell'ente) mediante opportune attività di reporting.

Da questo breve esempio, possiamo ben comprendere come il Modello 231 non si sostanzia in un protocollo statico e immutabile, bensì deve essere costantemente oggetto di un'attività di monitoraggio e aggiornamento sempre in osmosi con le caratteristiche dell'impresa, la sua struttura organizzativa ed il contesto in cui opera.